



Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente

Dipartimenti di Bergamo e Cremona
V.I.A. - V.A.S.

Class. 6.3

Fascicolo 2016.2.43.1

Spettabile

COMUNE DI RIVOLTA D'ADDA
Area Urbanistica e Edilizia privata
Servizio Edilizia privata
Piazza Vittorio Emanuele II, 1
26027 RIVOLTA D'ADDA (CR)
Email: comune.rivoltadadda@mailcert.cremasconline.it

Oggetto: Variante generale al PGT del Comune di Rivolta d'Adda, adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 17 dicembre 2015. Osservazioni ai sensi della L.r. 12/2005, art. 13, comma 6.

(Rif. Vs. prot. n. 17513 del 31/12/2015 – ns. prot. n. 184430 del 31/12/2015)

Segue quanto in oggetto, si rimane a disposizione per chiarimenti.

Il Responsabile del procedimento

Ing. FLAVIO GOGLIO

Responsabile del procedimento:	Ing. Flavio Goglio	tel: 035.4221.850	e-mail: f.goglio@arpalombardia.it
Responsabile dell'istruttoria:	Ing. Mattia Guastaldi	tel: 0372.592129	e-mail: m.guastaldi@arpalombardia.it

Dipartimento di Bergamo - Indirizzo PEC: dipartimentobergamo.arpa@pec.regione.lombardia.it
via Clara Maffei, 4 - 24121 Bergamo - tel. 035.4221.711 - fax 035.4221.860

Dipartimento di Cremona - Indirizzo PEC: dipartimentocremona.arpa@pec.regione.lombardia.it
via S. Maria in Betlem, 1 - 26100 Cremona - tel. 0372.592111 - fax 0372.592130

1. Premessa

Il Comune di Rivolta d'Adda, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 17 dicembre 2015, ha adottato la variante generale al Piano di Governo del Territorio (PGT).

La variante è stata interessata da un processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), rispetto al quale si richiamano le osservazioni inviate¹, con particolare riferimento al documento recante 'Osservazioni in merito al Rapporto ambientale'.

Si ricorda che la L.r. 12/2005 'Legge per il Governo del territorio' prevede per ARPA la facoltà di formulare osservazioni in merito all'utilizzazione del suolo e alla localizzazione degli insediamenti produttivi previste dal Documento di piano del PGT adottato e dalle varianti allo stesso². Si premette, tuttavia, che le seguenti osservazioni fanno riferimento, in alcuni passaggi, anche al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi.

2. Prevista utilizzazione del suolo e localizzazione degli insediamenti produttivi

2.1. Ambiti di trasformazione

La variante generale non individua nuovi ambiti di trasformazione rispetto alla situazione definita dallo strumento urbanistico previgente, che prevedeva³:

- un ambito di trasformazione a destinazione d'uso residenziale (*At_r1*), per il quale, nel corso del 2015, è stato approvato un Masterplan attuativo;
- un ambito di trasformazione a destinazione d'uso commerciale (*At_c1*), per una porzione del quale risulta approvato e convenzionato un Accordo di programma;
- un ambito di trasformazione a destinazione d'uso produttiva (*At_p1*), rimasto inattuato.

Tali previsioni sono confermate dalla variante come ambiti di trasformazione nel Documento di piano, mentre, nel Piano delle Regole, la variante ne qualifica le porzioni non interessate da piano attuativo approvato all'interno degli 'Ambiti agricoli di riserva urbana'.

Visto il Parere motivato emanato dall'Autorità competente a conclusione del processo di VAS, reperito dal sito web SIVAS⁴, si rinnova la raccomandazione formulata in sede di valutazione ambientale volta a garantire il recepimento negli elaborati di variante delle indicazioni di riferimento per l'attuazione degli ambiti di trasformazione a suo tempo definite nel processo di VAS che ha accompagnato la redazione del PGT previgente. Si sottolinea nuovamente come tali indicazioni (es. 'elementi di criticità', 'azioni specifiche di mitigazione'...), nell'ambito della valutazione ambientale dello strumento urbanistico previgente, fossero state riconosciute quali condizioni funzionali a perseguire la migliore compatibilità e sostenibilità ambientale in sede di attuazione degli ambiti di trasformazione.

Pur costituendo gli ambiti di trasformazione conferme di previsioni previgenti, in considerazione della loro significativa dimensione, della presenza di piani attuativi convenzionati/in corso di realizzazione⁵ e dell'obiettivo prioritario inerente alla ricerca di "uno sviluppo edificatorio controllato e, soprattutto,

1 Cfr. ns. prot. n. 87426 del 19 giugno 2015 e ns. prot. n. 124138 del 7 settembre 2015.

2 Cfr. l.r. 12/2005, art. 13, comma 6.

3 Cfr. Documento di piano – Relazione, capitolo § 9.

4 Cfr. <http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/>

5 Cfr. Documento di piano – Tav. 5 'Previsioni di piano'.

commisurato con le dinamiche in atto e le reali necessità della popolazione e delle attività economiche”⁶, nonché delle finalità della L.r. 31/2014 ‘Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato’, si ritiene che i ‘meccanismi di autocontrollo e regolamentazione’, proposti dal PGT per il contenimento del consumo di suolo indotto dalle previsioni insediative, beneficerebbero di una definizione più operativa. Tale aspetto era stato evidenziato in sede di osservazioni al PGT originario (2009) e alla variante parziale approvata nel corso del 2014⁷, alla disamina delle quali si rimanda. Qualora tali ‘meccanismi’ fossero intesi quali strumenti per il monitoraggio del consumo di suolo, si raccomanda di prevederne un’adeguata integrazione nel piano di monitoraggio definito dal Rapporto ambientale⁸.

2.2. Ambiti di riqualificazione

Il Piano delle Regole individua due ambiti di riqualificazione (PR1 e PR2), a conferma di previsioni già contenute nel PGT previgente, e due ambiti soggetti alla presentazione di piano attuativo o Programma Integrato di Intervento (PII)⁹. In merito a tali previsioni, si richiama quanto in precedenza si aveva avuto modo di osservare in relazione alla mancata descrizione delle modifiche al Piano delle Regole proposte dalla variante all’interno della documentazione messa a disposizione nell’ambito del processo di VAS e alla necessità di estendere la valutazione ambientale anche alle modifiche al Piano delle Regole che potrebbero avere ricadute significative sull’ambiente¹⁰. Si coglie pertanto occasione di osservare quanto segue in merito alle nuove previsioni operate dalla variante:

- in relazione all’ambito soggetto alla presentazione di un PII, individuato ad ampliamento del ‘Parco della Preistoria’, si rileva che tra gli obiettivi del PII dovranno figurare la realizzazione di un parcheggio pubblico e la realizzazione di strutture ricettive nella parte occidentale del Parco, già interessata da edificazioni.

Vista la localizzazione dello stesso, adiacente al Parco Regionale Adda Sud e interessato da elementi costitutivi delle reti ecologiche provinciale e regionale¹¹, si raccomanda che l’attuazione dell’ambito sia orientata alla minimizzazione delle superfici impermeabili, all’adozione di sistemi di gestione sostenibile delle acque meteoriche e al ricorso a specie arboree e arbustive autoctone ed ecologicamente idonee ai siti di intervento.

- in relazione all’ambito soggetto alla presentazione di un piano attuativo, individuato a riqualificazione delle aree già interessate dal ‘Molino Seragni’, si rileva che la variante ne prevede il recupero a destinazione d’uso residenziale.

In assenza di informazioni più specifiche, si ricorda che la riconversione di tale ambito all’uso residenziale dovrà prevedere la predisposizione di un’indagine ambientale preliminare, finalizzata a valutare l’eventuale presenza di inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee e la conseguente necessità di adempiere alle disposizioni del d.Lgs. 152/2006 ‘Norme in materia ambientale’ in materia di bonifica dei siti contaminati¹².

6 Cfr. Documento di piano – Relazione, capitolo § 8.

7 Cfr. ns. prot. n. 107674 del 10.08.2009 e ns. prot. n. 131546 del 04.10.2013.

8 Cfr. Rapporto ambientale definitivo, capitolo § 8.

9 Cfr. Piano delle Regole – Allegato B.

10 Cfr. ns. prot. n. 124138 del 7 settembre 2015.

11 Cfr. Piano delle Regole – Tav. 11 ‘Rete Ecologica Comunale (REC)’.

12 Cfr. d.lgs. 152/2006, Parte IV, Titolo V.

2.3. Recupero a uso residenziale del patrimonio edilizio rurale

Tra gli obiettivi della variante figura il proposito di agevolare il recupero a uso residenziale del patrimonio edilizio rurale¹³. La variante ha inteso perseguire questo obiettivo operando una semplificazione normativa che, nello specifico, ha previsto l'inquadramento di tali edificazioni entro l'ambito 'Nucleo antico rurale'¹⁴. Considerata la localizzazione di tali edificazioni, si sottolinea l'importanza che in sede di loro recupero a uso residenziale sia valutata la possibilità di un allacciamento alle reti di infrastrutturazione primaria, con particolare riferimento alle reti di acquedotto e fognatura. Qualora ciò non fosse tecnicamente o economicamente possibile, si ricorda che l'eventuale ricorso a opere di derivazione per l'approvvigionamento idropotabile e a trattamenti *in loco* per gli scarichi delle acque reflue dovrà avvenire nel rispetto dei contenuti del d.lgs. 152/2006¹⁵ e della normativa regionale di settore. A tal riguardo, si segnalano il r.r. n. 2 del 24 marzo 2006 '*Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26*' e il r.r. n. 3 del 24 marzo 2006 '*Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26*', nonché il Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA) che, in particolare, individua le tipologie di trattamento per gli scarichi delle acque reflue urbane da impiegarsi negli agglomerati con meno di duemila abitanti equivalenti¹⁶.

2.4. Previsione di aree per servizi pubblici e di interesse pubblico

Il Piano dei servizi conferma tra gli obiettivi di sviluppo del sistema di servizi comunale la realizzazione di una scuola materna¹⁷. Non avendo rinvenuto ulteriori informazioni in merito nella documentazione prodotta, né avendone trovato riscontro all'interno degli elaborati cartografici di piano¹⁸, si raccomanda di individuare un'adeguata localizzazione per la futura scuola materna, ricordando, a titolo esemplificativo, che 'scuole e asili nido' sono considerati 'recettori sensibili' dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico, che per essi individua la massima tutela¹⁹. Si ricorda altresì che per la realizzazione della nuova scuola dovrà essere predisposta una Valutazione previsionale di clima acustico, da prodursi in conformità ai criteri definiti dalla d.g.r. 7/8313/2002 '*Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsioni di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico*', sulla quale il Comune dovrà acquisire il parere di ARPA²⁰.

Si prende atto che l'area ubicata lungo la strada provinciale SP90 in adiacenza alla piazzola ecologica, che nella precedente variante parziale era stata interessata dalla previsione di un ambito a destinazione d'uso residenziale, risulta ora destinata a 'servizi e impianti tecnologici', purtuttavia ~~senza~~ ulteriori specificazioni in merito alla tipologia di servizio prevista²¹.

13 Cfr. Documento di piano – Relazione, capitoli § 13 e § 14.

14 Cfr. Piano delle Regole – NTA, art. 62.

15 Cfr. d.lgs. 152/2006 - Parte III, Titolo III.

16 Cfr. PTUA – Relazione generale, Allegato 17.

17 Cfr. Piano dei Servizi – Relazione di progetto-Priorità di azione, capitolo § 3.

18 Cfr. Piano dei Servizi – Tav. 13 'Carta dei servizi comunali – Previsioni di piano'.

19 Cfr. L. 447/1995 '*Legge quadro sull'inquinamento acustico*' e d.P.R. 142/2004 '*Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare*'.

20 Cfr. L. 447/1995, art. 8 e L.r. 13/2001 '*Norme in materia di inquinamento acustico*', art. 5.

21 Cfr. Piano dei Servizi – Tav. 13 'Carta dei servizi comunali – Previsioni di piano'.

2.5. Rete Ecologica Comunale

La variante definisce il progetto di Rete Ecologica Comunale (REC), che prevede, in particolare, il recepimento delle reti ecologiche provinciale (REP) e regionale (RER)²².

Ricordando che la RER, e di conseguenza le sue declinazioni a scala locale, è identificata dal Piano Territoriale Regionale (PTR) quale 'Infrastruttura prioritaria di interesse regionale', ovvero quale strumento essenziale per il raggiungimento degli obiettivi strategici del PTR inerenti la "difesa ed incremento della biodiversità, con particolare attenzione per flora e fauna minacciate" e la "conservazione e valorizzazione degli ecosistemi presenti sul territorio regionale"²³, si sottolinea l'importanza di definire la REC quale strumento operativo del PGT. Al riguardo, si osserva quanto segue:

- si segnalano le pubblicazioni 'Buone pratiche per la Rete Ecologica Regionale in Lombardia' e 'Tecniche e metodi per la realizzazione della Rete ecologica regionale', disponibili sul sito web di Regione Lombardia²⁴, nonché le 'Linee guida per la valorizzazione delle funzioni di connessione ecologica dell'agricoltura in corrispondenza della Rete ecologica regionale', disponibile sul sito web dell'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (ERSAF)²⁵.
- la d.g.r. 8/10962/2009 'Rete ecologica regionale: approvazione degli elaborati finali, comprensivi del settore Alpi e prealpi' reca indicazioni di riferimento per gli strumenti della pianificazione territoriale, tra i quali, si evidenziano i condizionamenti e le opportunità individuati per gli elementi costitutivi della RER primaria (corridoi primari, gangli ed elementi di primo livello). Si ritiene che tali aspetti dovrebbero trovare opportuna collocazione entro le Norme tecniche di attuazione.
- si ritiene che l'attuazione delle previsioni di piano localizzate in corrispondenza o in prossimità di elementi della REC dovrebbe tenere in debita considerazione la valenza naturalistica e ambientale riconosciuta al contesto entro il quale esse sono state individuate, mediante la realizzazione di opportuni interventi di inserimento ambientale e paesaggistico, nonché, in relazione alla rilevanza della trasformazione, di interventi di mitigazione e/o compensazione.

Al riguardo, rilevando che gli ambiti di trasformazione risultano interessati da elementi costitutivi delle reti ecologiche regionale e provinciale, si raccomanda di valutare l'individuazione di idonee misure la cui realizzazione possa contribuire alla concretizzazione e valorizzazione delle reti. Con riferimento all'ambito di trasformazione produttiva At₁, in particolare, si auspica il mantenimento dell'area boscata presente all'interno dell'ambito e la valorizzazione ecosistemica della stessa, mediante la realizzazione di opportune connessioni con gli elementi della rete ecologica provinciale presenti in prossimità.

2.6. Ambiti produttivi/commerciali consolidati

In merito agli ambiti del tessuto urbano consolidato a destinazione d'uso prevalente produttiva o commerciale, il Piano delle Regole prevede che "per ogni modificazione dello stato di fatto, compreso l'adeguamento tecnologico e il rinnovamento degli impianti e delle tecniche di produzione, l'insediamento o la modifica della tipologia dell'attività, deve essere dimostrata e garantita la mancanza di nocività per l'ambiente, al fine di prevenire e scongiurare ogni forma di inquinamento idrico, atmosferico ed acustico e

22 Cfr. Documento di piano – Relazione, capitolo § 16 e Piano delle Regole – Tav. 11 'Rete Ecologica Comunale (REC)'.

23 Cfr. PTR – Documento di piano, paragrafo § 1.5.6.

24 Cfr. <http://www.reti.regione.lombardia.it/> (sezione 'Biodiversità e reti ecologiche').

25 Cfr. <http://www.ersaf.lombardia.it/> (sezione 'Agricoltura e zootecnia')

garantire un corretto smaltimento dei residui di produzione” e che “per le aree [...] contigue con altri ambiti è prescritta, salvo evidente impossibilità tecnica, la realizzazione di un’adeguata schermatura vegetale”²⁶.

Al riguardo, vista la prossimità di alcuni ambiti produttivi/commerciali consolidati a insediamenti residenziali, che potrebbe comportare l’insorgere di problematiche ambientali e di convivenza (es. in termini di inquinamento acustico, atmosferico e olfattivo derivante dalle attività insediate e dal traffico veicolare da esse indotto), si raccomanda di prevedere che tali elementi siano opportunamente verificati in fase attuativa, in relazione alle specificità delle attività produttive/commerciali, anche al fine di individuare eventuali misure di mitigazione. Con riferimento alle ‘schermature vegetali’, si rimanda a quanto successivamente osservato in relazione alla realizzazione di barriere verdi con finalità mitigative.

Si raccomanda, inoltre, di valutare analoga normazione anche per gli ‘Ambiti produttivi misti’, considerata la loro localizzazione adiacente al tessuto urbano consolidato a destinazione d’uso residenziale, nonché al fine di consentire, in fase attuativa, un’adeguata valutazione delle ricadute ambientali conseguenti alla possibilità di insediare medie strutture di vendita all’interno degli stessi, introdotta dalla variante²⁷.

3. Norme tecniche di attuazione

In merito alle Norme tecniche di attuazione (NTA) definite dal Piano delle Regole, si coglie occasione di osservare quanto segue.

3.1. Art. 50 – Impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione

Si segnala che l’installazione di impianti per le telecomunicazioni e la radiovisione “*in corrispondenza di asili, edifici scolastici, nonché strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, parco giochi, orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze, che ospitano soggetti minorenni*” è vietata “*salvo che si tratti di impianti con potenze al connettore d’antenna non superiori a 7 watt*”²⁸.

3.2. Art. 57 – Destinazioni d’uso negli ambiti del Piano delle Regole

L’articolo normativo individua tra le funzioni ‘complementari e compatibili’ con la destinazione d’uso produttiva la realizzazione di “*residenza di servizio (abitazione del custode o del proprietario) [...]*”.

Si fa presente che gli edifici residenziali che saranno eventualmente realizzati all’interno di ambiti a destinazione d’uso produttiva potrebbero essere interessati da problematiche ambientali correlate alle attività produttive di futuro insediamento o già insediate all’interno dei medesimi ambiti. Tali problematiche, si evidenzia, potrebbero essere originate da attività produttive diverse da quelle rispetto alle quali gli edifici residenziali saranno pertinenziali. Pertanto, si raccomanda di prevedere opportuni prescrizioni, indirizzi od orientamenti di riferimento per la realizzazione di edifici residenziali in tali contesti, con la finalità di ridurre o quantomeno mitigare i potenziali effetti negativi che potrebbero seguire alla loro presenza in ambiti a uso prevalentemente produttivo.

²⁶ Cfr. Piano delle Regole – NTA, art. 72 e art. 73.

²⁷ Cfr. Piano delle Regole – NTA, art. 74.

²⁸ Cfr. l.r. 11/2001 ‘Norme sulla protezione ambientale dall’esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione’ (come modificata da l.r. 10/2009 ‘Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale’).

3.3. Art. 117 – Fascia di rispetto di sorgenti e pozzi ad uso acquedottistico

Viste le Norme geologiche di piano²⁹, si ricorda che la d.g.r. 7/12693/2003 '*Disciplina delle aree di salvaguardia destinate al consumo umano*' reca criteri per la realizzazione, all'interno delle zone di rispetto, di fognature, edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione, opere viarie, ferroviarie e infrastrutture di servizio, pratiche agronomiche.

4. Monitoraggio

Si sottolinea l'importanza di garantire l'attuazione del programma di monitoraggio dell'attuazione del piano, che rappresenta una fase imprescindibile della VAS. Si evidenzia, infatti, come l'attuazione del programma di monitoraggio, mediante la verifica dell'attuazione del piano e degli effetti sull'ambiente a essa conseguenti, potrà essere tale da restituire elementi conoscitivi che consentiranno di valutare la necessità/opportunità di apportare modifiche allo strumento urbanistico finalizzate a ottimizzarne l'attuazione e a migliorarne il profilo di sostenibilità ambientale.

Visti il Rapporto ambientale definitivo e il Parere motivato emanato dall'Autorità competente a conclusione del processo di VAS, reperiti dal sito web SIVAS, si rinnovano le osservazioni formulate in merito al monitoraggio a seguito della disamina del Documento di scoping e del Rapporto ambientale messi a disposizione nell'ambito del processo di valutazione ambientale.

Dalla disamina delle NTA, si ravvisa che esse contengono una proposta di indicatori per il monitoraggio dell'attuazione del piano diversa da quella indicata nel Rapporto ambientale³⁰. Si raccomanda di verificare tale incongruenza e di individuare un unico set di indicatori funzionale al monitoraggio del PGT. Al riguardo, con riferimento agli indicatori proposti dalle NTA, si osserva quanto segue:

- si ritiene che ARPA non possa essere considerata quale fonte di riferimento per gli indicatori '*% di nuove attività produttive servite da vasca di disoleazione per le acque di prima pioggia*' e '*% di pozzi privati su pozzi totali*', in quanto non depositaria delle informazioni necessarie per il computo degli stessi;
- l'indicatore '*Popolazione esposta a campi elettromagnetici superiori a 0,2 e 0,5 μ T generati da nuove linee MT*' dovrebbe essere verificato alla luce della normativa vigente in materia di inquinamento elettromagnetico³¹, che, si ricorda, individua in 3 μ T l'obiettivo di qualità da osservarsi nella "*progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore*";
- visto l'indicatore '*Rumore ambientale in corrispondenza dei ricettori situati nei pressi degli ambiti di espansione e trasformazione*', si precisa che un eventuale coinvolgimento di ARPA nelle attività di monitoraggio dovrà essere concordato preliminarmente con la scrivente Agenzia e sarà reso a titolo oneroso laddove non costituisca parte integrante delle attività istituzionali di ARPA.

29 Cfr. Relazione geologica-geotecnica – Norme geologiche di piano, classe 3l.

30 Cfr. Piano delle Regole – NTA, art. 5 e Rapporto ambientale definitivo, capitolo § 8.

31 Cfr. L. 36/2001 '*Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*' e d.P.C.M. 8 luglio 2003 '*Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti*'.

5. Altre osservazioni

5.1. Realizzazione di barriere verdi a funzione mitigativa

Anche in considerazione della possibilità di realizzare 'barriere verdi' prevista in più punti dalle NTA³², si evidenzia come la realizzazione di tali barriere, se adeguatamente progettate e realizzate, possa contribuire alla mitigazione delle esternalità ambientali che potrebbero derivare dalla prossimità di funzioni poco compatibili tra di loro (es. residenziale e produttiva) o dalla presenza di elementi di potenziale pressione ambientale (es. residenziale in prossimità a infrastrutture stradali trafficate).

Pertanto, si raccomanda di assicurare un'adeguata progettazione per tali fasce, che dovrebbe tenere in debita considerazione tutte le specificità relative alla localizzazione e alle criticità ambientali del contesto in cui esse saranno realizzate. Dovrebbero, in particolare, essere previsti profondità adeguate (almeno una decina di metri) e sesti d'impianto caratterizzati da una buona densità di alberi e arbusti. La progettazione delle barriere verdi, inoltre, dovrebbe porre particolare attenzione alla loro struttura, orientandola verso la realizzazione di impianti di densità e struttura verticale adeguata, tali da bilanciare la perdita fogliare.

Al fine di fornire un indirizzo comune per la progettazione delle barriere verdi, potrebbe essere valutata la definizione di opportuni indirizzi e criteri di riferimento, che specificino, oltre alle tipologie arboree e arbustive da impiegare, anche l'articolazione del sesto d'impianto.

Con la finalità di conseguire una migliore mitigazione, un corretto inserimento paesaggistico e un concreto contributo alla funzionalità della rete ecologica locale, la selezione delle specie arboree e arbustive dovrebbe concentrarsi su essenze autoctone ed ecologicamente idonee al sito, in relazione alla specifica localizzazione dell'intervento di mitigazione. Il ricorso a interventi di forestazione produttiva, si evidenzia, non rappresenta un'idonea misura di mitigazione, poiché essi di norma sono costituiti da un'unica specie arborea (in genere, pioppi ibridi) e sono caratterizzati da impianti estremamente semplificati. Per tali motivi, inoltre, essi non sono in grado di contribuire all'incremento della biodiversità locale.

5.2. Pianificazione comunale di settore

Si suggerisce di provvedere alla revisione e all'adeguamento dei piani comunali di settore, tra i quali, in particolare, si cita il piano di classificazione acustica. Si evidenzia l'importanza di prevedere l'adeguamento del piano vigente, al fine di renderne coerenti i contenuti con le previsioni di destinazione d'uso dei suoli del PGT. Si ricorda, infatti, che secondo quanto stabilito dalla L.r. 13/2001 '*Norme in materia di inquinamento acustico*', il Comune è tenuto ad assicurare "*la coerenza con la classificazione acustica in vigore*" dello strumento urbanistico³³. Al riguardo, visto il proposito di realizzare un'area da dedicare a eventi fieristici all'interno dell'ambito *At,1*, indicato dal Piano dei Servizi³⁴, si richiama quanto osservato in merito al Master Plan dell'ambito di trasformazione in ordine all'opportunità di predisporre un regolamento comunale ad hoc, che possa permettere un controllo razionale delle problematiche che potrebbero derivare da tale area³⁵.

Si ricorda, inoltre, che il piano di classificazione acustica, successivamente alla sua adozione in Consiglio

32 Cfr. es. NTA, art. 68, art. 99.

33 Cfr. l.r. 13/2001, art. 4.

34 Cfr. Piano dei servizi - Relazione id progetto-priorità di azione, capitolo § 4.

35 Cfr. ns. prot. n. 12418 del 31 gennaio 2015.

Comunale e contestualmente al deposito all'albo pretorio, deve essere inviato ad ARPA per l'espressione del parere di competenza³⁶.

5.3. Valutazioni previsionali di clima e impatto acustico

Valutazioni previsionali di clima acustico

La L. 447/1995 '*Legge quadro sull'inquinamento acustico*' prevede che sia predisposta una valutazione previsionale di clima acustico per la realizzazione di scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani e nuovi insediamenti residenziali prossimi a opere quali strade, linee ferroviarie, discoteche, impianti sportivi e ricreativi, pubblici esercizi contenenti macchinari o impianti rumorosi³⁷. Si ricorda, al riguardo, che, ai sensi della L.r. 13/2001, il Comune deve acquisire il parere di ARPA sulle valutazioni previsionali di clima acustico che saranno predisposte³⁸.

Si segnala, inoltre, che, a seguito dell'entrata in vigore della L. 106/2011 '*Prime disposizioni urgenti per l'economia*', per i Comuni che hanno provveduto al coordinamento dei contenuti del piano di classificazione acustica con lo strumento urbanistico, la valutazione previsionale di clima acustico per gli 'edifici adibiti a civile abitazione' "*è sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento*"³⁹.

Valutazioni previsionali di impatto acustico

La L. 447/1995 stabilisce che "*le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico*"⁴⁰, fatte salve le semplificazioni introdotte dal d.P.R. 227/2011 '*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese*'⁴¹. Si ricorda, inoltre, che il Comune deve acquisire il parere di ARPA sulle valutazioni previsionali di impatto acustico che saranno predisposte⁴².

5.4. Pianificazione attuativa

Si ricorda che, secondo quanto stabilito dalla L.r. 12/2005⁴³, il parere di ARPA non deve essere acquisito nelle procedure di approvazione di piani attuativi conformi alle previsioni dello strumento urbanistico vigente, ferma restando l'acquisizione del parere, previsto dalla L.r. 13/2001, sulla documentazione di Valutazione previsionale di clima acustico o di Valutazione previsionale di impatto acustico eventualmente predisposta.

Cremona, 4 febbraio 2016

36 Cfr. l.r. 13/2001, art. 3.

37 Cfr. l. 447/1995, art. 8.

38 Cfr. l.r. 13/2001, art. 5.

39 Cfr. l. 447/1995, art. 8.

40 Cfr. l. 447/1995, art. 8.

41 Cfr. d.P.R. 227/2011, art. 4.

42 Cfr. l.r. 13/2001, art. 5.

43 Cfr. l.r. 12/2005, art. 14.